

## AVVISO

### **PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO DI FARMACIE NON SUSSIDIATE, SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, UBICATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI (ART. 2, COMMA 2-BIS, L. 475/1968 E D.G.R. N. 1693 DEL 14/10/2019) - ANNO 2021**

#### **Finalità**

È avviata la procedura per soli titoli per consentire il trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in altro comune della regione, in attuazione dell'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968.

I criteri e le modalità per il trasferimento sono individuati con delibera di Giunta regionale n. 1693 del 14/10/2019.

#### **Sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento**

Sono disponibili per il trasferimento le sedi farmaceutiche indicate nell'Allegato B della determina n. 4327 del 12/03/2021 "Conclusione del procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna - anno 2020 (L.R. n. 2/2016, art. 4). Adempimenti preliminari all'avvio della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, in attuazione della DGR 1693/2019", di seguito riportate:

<b>Prov.</b>	<b>Comune</b>	<b>Sede farmaceutica</b>
BO	Castiglione dei Pepoli	<b>SEDE N. 2 RURALE, VACANTE</b> <b>Frazione BARAGAZZA – Sede non di nuova istituzione, già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità avviamento (art. 110 TULLSS)</b> CONFINI CON LA PROVINCIA DI FIRENZE (NORD-EST-SUD) AD OVEST CONFINA CON IL TORRENTE SETTA FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE GAMBELLATO. (DELIBERAZIONE DI GIUNTA UNIONE N. 72 DEL 28/12/2020)
BO	Pianoro	<b>SEDE N. 4 RURALE, VACANTE</b> <b>Frazione SAN SALVATORE DI CASOLA (BOTTEGHINO DI ZOCCA)</b> Punto di incontro tra il confine del Comune di San Lazzaro di Savena e la via del Farneto Botteghino di Zocca; detta via fino all'incontro con Rio di Quercia Buca e la via Zena in località Botteghino Colonna; da questo punto linea retta immaginaria fino a raggiungere la sommità del Monte Gradizza; da detto punto linea retta immaginaria sino ai confini con il Comune di Ozzano passando per la località Poggio di Sotto; confini con il Comune di Monterenzio, Ozzano, San Lazzaro di Savena fino ad intersecare la via del Farneto- Botteghino di Zocca. (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 17/09/2020)
MO	Castelfranco Emilia	<b>SEDE N. 10 URBANA, DI NUOVA ISTITUZIONE</b> VIA PER RIOLO-VIA PER RASTELLINO FINO ALL'INCROCIO CON VIA GALLETTO, LINEA IMMAGINARIA INCROCIO VIA GALLETTO VIA BORSARI, VIA BORSARI FINO A INCROCIO CON VIA SAVIOLI, VIA QUARESIMA FINO A INCROCIO CON VIA INFERNO, VIA INFERNO FINO A INCROCIO CON VIA LARGA, VIA LARGA FINO A INCROCIO CON VIA CANALE, VIA CANALE INCROCIO CON VIA PITAGORA, TUTTA VIA PITAGORA FINO A INCROCIO CON CORSO MARTIRI, CORSO MARTIRI FINO A INCROCIO CON VIA RISORGIMENTO, DA VIA RISORGIMENTO LINEA IMMAGINARIA FINO A VIA SAN DONNINO, DA VIA SAN DONNINO FINO A INCROCIO CON VIA EMILIA EST, PROSECUZIONE IN VIA BUCO FINO A INCROCIO CON VIA LARGA, VIA LARGA FINO A INCROCIO CON VIA PER RASTELLINO.. (DELIBERAZIONE GIUNTA UNIONE N. 78 del 09/11/2020)
PR	Parma	<b>SEDE N. 59 URBANA, DI NUOVA ISTITUZIONE</b> INTERSEZIONE VIA COLORNO VIA GIARONE, VIA COLORNO FINO INTERSEZIONE AUTOSTRADA DEL SOLE, TRATTO ADIACENTE AUTOSTRADA DEL SOLE FINO INTERSEZIONE VIA PARADIGNA, VIA PARADIGNA FINO INTERSEZIONE TANGENZIALE UNIONE EUROPEA, TRATTO TANGENZIALE UNIONE EUROPEA FINO INCONTRO CON VIA BENEDETTA, VIA BENEDETTA FINO INCROCIO VIA MANTOVA, VIA MANTOVA FINO INCROCIO STRADA FINE, STRADA FINE FINO INCROCIO STRADA SERPENTE, STRADA SERPENTE FINO INCROCIO STRADA CERTOSINO, STRADA CERTOSINO FINO INCROCIO STRADA VIAZZA PIZZOLESE, STRADA VIAZZA PIZZOLESE FINO INCROCIO VIA GIARONE, VIA GIARONE FINO INCROCIO VIA COLORNO. (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 385 DEL 23/12/2020)

## Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di trasferimento i farmacisti titolari individuali di farmacia non sussidiata, ubicata in uno dei comuni individuati nell'Allegato C della citata determinazione n. 4327 del 12/03/2021 del Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna allegato al presente avviso.

La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda di trasferimento. Pertanto, il farmacista titolare di farmacia sussidiata interessato al trasferimento deve rinunciare all'indennità di residenza e, solo dopo tale rinuncia, presentare istanza di trasferimento.

## Modalità di presentazione della domanda

La domanda di trasferimento deve essere presentata al Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna a partire **da lunedì 19 aprile 2021** ed **entro mercoledì 19 maggio 2021**.

La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>

Il modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, debitamente sottoscritto, in formato PDF, deve essere trasmesso **esclusivamente** mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Alla domanda deve essere obbligatoriamente **allegata** copia di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (non necessaria nel caso in cui la domanda sia sottoscritta con firma digitale certificata).

**Le domande presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale o trasmesse con modalità diverse da quella sopra indicata o prive dell'allegato sopra indicato sono dichiarate irricevibili.**

Il titolare è tenuto a specificare nel modulo di domanda la sede/le sedi di interesse per il trasferimento indicandone l'ordine di preferenza (al valore 1 corrisponde il grado di preferenza più elevato). La sede/le sedi di interesse e il relativo ordine di preferenza indicati nella domanda non potranno essere modificati.

**La mancata indicazione di almeno una sede di interesse per il trasferimento comporta l'invalidità della domanda.**

Gli uffici regionali preposti protocollano la domanda ricevuta e comunicano all'interessato il numero di protocollo all'indirizzo PEC indicato come quello da utilizzare per ogni comunicazione inerente la procedura di trasferimento.

## Assolvimento dell'imposta di bollo

La domanda deve essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti esenti devono indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

## Istruttoria delle domande e criteri di formazione della graduatoria

La Regione cura l'istruttoria delle domande di trasferimento pervenute, redige l'elenco delle domande non ammissibili e la graduatoria regionale dei titolari interessati al trasferimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai seguenti criteri:

- sono attribuiti 0,5 punti ogni 365 giorni di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);
- sono attribuiti i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:

<b>Rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel comune</b>	<b>Punti</b>
inferiore a 950 abitanti	15
da 951 a 1.000 abitanti	14
da 1.001 a 1.050 abitanti	13
da 1.051 a 1.100 abitanti	12
da 1.101 a 1.150 abitanti	11
da 1.151 a 1.200 abitanti	10
da 1.201 a 1.250 abitanti	9
da 1.251 a 1.300 abitanti	8
da 1.301 a 1.350 abitanti	7
da 1.351 a 1.400 abitanti	6
da 1.401 a 1.450 abitanti	5
da 1.451 a 1.500 abitanti	4
da 1.501 a 1.550 abitanti	3
da 1.551 a 1.600 abitanti	2
da 1.601 a 1.650 abitanti	1
superiore a 1.650 abitanti	0

In caso di identico punteggio precede in graduatoria il titolare che per primo ha presentato istanza di trasferimento.

### **Approvazione della graduatoria**

Il responsabile del Servizio regionale competente approva, con proprio atto, la graduatoria dei titolari di farmacia interessati al trasferimento, sotto condizione dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di trasferimento.

Nella graduatoria sono indicati denominazione della farmacia il cui titolare ha presentato la domanda di trasferimento e numero di protocollo della domanda.

La graduatoria è pubblicata nella pagina del portale della Regione ER\_Salute dedicata al trasferimento di farmacie (<http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>) e trasmessa via PEC a tutti i farmacisti che hanno presentato domanda ritenuta ammissibile.

Il responsabile del Servizio regionale competente, nel medesimo atto con cui approva la graduatoria, approva anche l'elenco delle domande non ammesse alla procedura di trasferimento, in quanto irricevibili o inammissibili per mancato possesso dei requisiti.

Ai farmacisti non ammessi sono comunicate via PEC la mancata inclusione in graduatoria e la relativa motivazione.

### **Utilizzo della graduatoria**

La Regione scorre la graduatoria con le seguenti modalità:

- al titolare collocato in prima posizione della graduatoria è proposta per il trasferimento la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;
- entro quindici giorni dalla proposta il titolare richiedente deve dichiarare se accetta o meno la sede proposta;
- l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione; in tal caso il titolare è escluso dalla graduatoria e la sede viene proposta al titolare che segue in graduatoria e che l'abbia indicata in ordine di preferenza;
- ai titolari in graduatoria nelle posizioni successive sono proposte, con le stesse modalità, secondo l'ordine di preferenza espresso, le sedi che risultino non accettate da un titolare meglio collocato in graduatoria fino all'esaurimento delle sedi disponibili.

La graduatoria cessa la propria validità quando siano state accettate tutte le sedi disponibili per il trasferimento oppure quando, pur in presenza di sedi non accettate, sia terminato lo scorrimento della stessa.

Le sedi disponibili per il trasferimento eventualmente non opzionate da alcun farmacista partecipante alla procedura di trasferimento, quelle non accettate a seguito dello scorrimento della graduatoria e quelle assegnate ma non aperte nel termine perentorio di 180 giorni, saranno assegnate mediante la procedura di concorso ordinario regionale bandito ai sensi dell'art. 6 della LR. 2/2016.

### **Trasferimento del titolare**

La Regione assegna la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento al titolare che l'ha accettata.

È consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968.

Pertanto, il trasferimento è consentito, seguendo l'ordine di graduatoria, ai soli titolari il cui trasferimento renda il numero delle farmacie aperte rimanenti nel comune almeno pari a uno nei comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti e almeno pari a 2 nei comuni con popolazione superiore a 4.950 abitanti e fino a 6.599 abitanti.

Il provvedimento di assegnazione è notificato al titolare a mezzo PEC e dalla data di notifica decorre il termine di 180 giorni per l'apertura della farmacia nella sede accettata, pena la decadenza dell'assegnazione.

Il provvedimento è contestualmente notificato al Comune in cui è ubicata la sede accettata, al Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato alla procedura di trasferimento e ai Servizi Farmaceutici delle relative Aziende USL per i provvedimenti di competenza, di seguito descritti.

I 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura della farmacia nella sede accettata sono comprensivi anche dei tempi necessari al Comune per effettuare le verifiche di competenza, necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia. Il titolare vincitore, pertanto, dovrà presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010.

Affinché il trasferimento si perfezioni:

1. il farmacista assegnatario deve rinunciare alla titolarità della farmacia dalla quale si trasferisce (nel portale Accesso Unitario l'intervento da utilizzare è "Comunicazione per l'esercizio dell'attività di farmacia - CESSAZIONE dell'attività e contestuale RINUNCIA ALLA TITOLARITÀ della sede farmaceutica");
2. il Comune in cui è ubicata la farmacia rinunciata verifica che la farmacia sia effettivamente chiusa a partire dalla data di cessazione indicata dal titolare nella rinuncia e comunica l'esito della verifica all'indirizzo PEC del Comune in cui il farmacista si trasferisce.

La rinuncia di cui al precedente punto 1 non comporta automatica né immediata decadenza della titolarità ma costituisce adempimento preliminare al trasferimento. Nel caso del trasferimento di farmacie soprannumerarie, la decadenza non si perfeziona a seguito di rinuncia, a decorrere dalla data di chiusura della farmacia comunicata nella rinuncia, ma è sottoposta a condizione risolutiva: nel caso in cui il trasferimento non andasse a buon fine, infatti, la decadenza cessa di avere efficacia e, pertanto, il farmacista partecipante alla procedura di trasferimento mantiene la titolarità originaria.

Il farmacista assegnatario deve poi chiedere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia in cui si trasferisce, avendo cura di concordare i tempi in modo che la data di decorrenza dell'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia sia successiva alla data di chiusura della sede rinunciata.

Il Comune in cui è ubicata la sede accettata per il trasferimento adotta il provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia e di contestuale riconoscimento della titolarità, previo ricevimento della comunicazione dell'avvenuta chiusura della farmacia, da parte del Comune dal quale il farmacista si trasferisce.

In applicazione della L.R. 29 giugno 1998, n. 18 non è dovuto il pagamento della tassa di concessione per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia.

## **Controlli**

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'autorizzazione al trasferimento, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

## **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento avvengono mediante PEC. I richiedenti sono pertanto tenuti a verificare la validità e il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicare alla Regione ogni variazione di indirizzo PEC.

## **Informazioni**

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Solfrini, dirigente professional del Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna con responsabilità sull'Area "Governare del farmaco e dei dispositivi medici".

Eventuali informazioni inerenti la presentazione della domanda possono essere reperite presso il Servizio Assistenza Territoriale all'indirizzo mail: [concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it](mailto:concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it)

## **Allegati al presente avviso**

- Elenco dei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie individuati per l'anno 2021 (allegato C determina n. 4327/2021)
- Modulo per la domanda di trasferimento
- Informativa per il trattamento dei dati personali